

CT 16061/2022 (Avv. Valenzano)



Avvocatura Generale dello Stato

TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE III CIVILE, RGE: 80036/2022,

G.E. Dott.ssa LIVERANI, Udienza: 25.5.2022

COMPARSA

Per la **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore (CF 80188230587), *ope legis* rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587), per il ricevimento degli atti fax 06/96514000, P.E.C. ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) presso i cui uffici domicilia in Via dei Portoghesi n. 12, Roma

- terzo chiamato -

CONTRO

la Sig.ra **LETIZIA ROSSANA**, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Perticaro

- debitrice esecutata -

E

IMMOBILIARE CASTEL GIUBILEO srl, in persona del legale rappresentante p.t.

- creditore procedente -

FATTO

La Sig.ra LETIZI ROSSANA ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc di sfratto per morosità, avviato dal creditore procedente IMMOBILIARE CASTEL GIUBILEO srl, sulla base del provvedimento cautelare dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite, emesso ai sensi dell'art. 5 del Protocollo Opzionale al Patto sui diritti economici, sociali e



culturali siglato in ambito ONU in data 10.12.2008 e ratificato dall'Italia con la legge n. 152/2014.

In particolare, l'Alto Commissario ONU, nelle more della decisione del Comitato sui diritti economici, sociali e culturali sulla "comunicazione"/denuncia n. 256/2022 di violazione di tali diritti da parte dello Stato italiano presentata dalla sig.ra LETIZI ROSSANA ed in attesa delle osservazioni da parte dello Stato italiano sulle misure adottate per assicurare alla Letizi un'idonea sistemazione abitativa, ha chiesto allo Stato italiano, con nota dell'11.2.2022, di sospendere lo sfratto o di assicurare all'istante un'idonea sistemazione alloggiativa.

Alla luce della decisione dell'Alto Commissario codesto Giudice dell'Esecuzione, con provvedimento del 17.2.2022, ha sospeso *inaudita altera parte* la procedura esecutiva di sfratto ordinando la notifica del ricorso e del decreto di sospensione dell'esecuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per comunicare le misure adottate e richieste dall'Alto Commissario ONU.

Ciò premesso in fatto, si costituisce la Presidenza del Consiglio dei Ministri che osserva quanto segue.

In proposito, si produce, traducendola dall'inglese, la risposta che il Comitato Interministeriale dei Diritti Umani incardinato nel Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano, in data 11.4.2022, ha trasmesso all'Alto Commissario ONU in risposta alla comunicazione presentata da LETIZIA ROSSANA:

ITALIA

**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E
DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**



Comitato Interministeriale per i Diritti
Umani

LE OSSERVAZIONI DELL'ITALIA
SEGUENTE COMUNICAZIONE
INDIVIDUALE
AL COMITATO ONU
SUI DIRITTI ECONOMICI, SOCIALI E
CULTURALI
Caso 256/2022

11 aprile 2022

LE OSSERVAZIONI DELL'ITALIA

petizioni@ohchr.org

A seguito della Comunicazione individuale
n. 256/2022, le Autorità italiane sono in
grado di fornire le seguenti informazioni:

A. Osservazioni generali



1. A livello costituzionale, la Legge fondamentale (1948) determina il quadro politico dell'azione e dell'organizzazione dello Stato.

2. Gli elementi fondamentali o principi strutturali della legge costituzionale che disciplinano l'organizzazione dello Stato sono i seguenti: la democrazia, di cui all'art.1; il cosiddetto principio personalistico, così come sancito dall'art. 2, che garantisce il pieno ed effettivo rispetto dei diritti umani; il principio pluralista, nel quadro del valore della democrazia (artt. 2 e 5); l'importanza del lavoro, come valore centrale della comunità italiana (artt. 1 e 4); il principio di solidarietà (articolo 2); il principio di uguaglianza, così come sancito dall'art. 3 (è anche il criterio fondamentale applicato nell'ordinamento giudiziario in sede di pronuncia); i principi di unità e integrità territoriale (articolo 5); e, soprattutto, i principi pertinenti, tra cui lo stato sociale, lo stato di diritto e il rispetto



dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

3. L'ordinamento italiano mira ad assicurare un efficace quadro di garanzie, a tutela integrale ed estensiva dei diritti fondamentali della persona. Ci affidiamo infatti a un solido quadro di regole, in primis di natura costituzionale, di cui il rispetto dei diritti umani è uno dei pilastri principali.

4. All'interno del nostro sistema nazionale di tutela dei diritti umani, va citata, tra l'altro, la Corte Costituzionale italiana che si occupa solo di violazioni di ordine costituzionale (La Corte Costituzionale è composta da quindici giudici; un terzo è nominato da il Presidente della Repubblica/Capo dello Stato, un terzo dal Parlamento in seduta comune e un terzo dalla Corte suprema ordinaria e amministrativa) .



5. La Corte costituzionale esercita in vari modi il suo dovere di massimo guardiano della Costituzione. Diventa attivo quando viene chiamato. Ad esempio, sovrintende alle fasi preliminari dei referendum ed è competente in caso di impeachment presidenziale.

6. In via processuale, il Tribunale deve esaminare d'ufficio (il pubblico ministero) o su richiesta dell'attore/convenuto se le disposizioni da applicare siano conformi alla Legge fondamentale. Quando la Corte ritiene che un atto sia incostituzionale, tale valutazione porta alla sospensione del procedimento a quo.

7. Ai sensi dell'art. 134 della Costituzione italiana, la Corte Costituzionale decide (e le sue decisioni sono inappellabili) sulle controversie concernenti: i.

Costituzionalità delle leggi e degli atti con forza di legge adottati dallo Stato o dalle Regioni; ii. Il riparto di poteri tra i rami dello Stato, all'interno dello Stato, tra lo Stato e le Regioni e tra le Regioni; iii.



Accuse mosse al Capo dello Stato ai sensi della Costituzione. Più in generale, questa Corte si pronuncia sulla validità della normativa, sulla sua interpretazione e sulla sua attuazione, nella forma e nella sostanza, in linea con la Legge fondamentale.

8. Pertanto, quando la Corte dichiara incostituzionale una legge o un atto con forza di legge, la norma cessa di essere in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della sua decisione.

9. In tale contesto, si ricorda il Common Core Document dell'Italia nell'ambito del reporting agli Organismi dei Trattati dell'ONU, che illustra, tra l'altro, il principio del doppio giudizio, oltre a fornire un quadro più generale, anche della Costituzione italiana.

10. Soprattutto, la (rigida) Costituzione italiana prevede, al suo articolo 24, comma 3, il gratuito patrocinio per i poveri. Questa



disposizione costituzionale stabilisce quanto segue: I poveri hanno diritto per legge a mezzi adeguati per l'azione o la difesa in tutti i tribunali.

B. Irricevibilità

Passando allo specifico tema della “Ricevibilità”, si richiama il principio di “esaurimento delle vie di ricorso interne”, che assume rilevanza. Al riguardo, considerato “I fatti” richiamati nella presente Comunicazione – ivi comprese le indicazioni della stessa denunciante, tra l'altro, in pendenza di giudizio –, tale principio non è stato rispettato.

Va sottolineata la necessità di garantire il rispetto della norma ELR, che presuppone che i rimedi debbano essere disponibili, efficaci, sufficienti/adeguati.

o ELR diventa rilevante quando i rimedi non sono disponibili; vi è mancanza di efficacia o di adeguatezza; vi è un diniego di giustizia o si applicano rimedi discrezionali.



Contrariamente a quanto affermato nella Comunicazione, quanto sopra non si applica affatto alla fattispecie in esame. Inoltre, fermo restando che la Comunicazione rimane inammissibile, l'Ufficio Assistenza Anziani del Comune di Roma Capitale segnala quanto segue: La Sig.ra Letizi è dal 2019 presso i Servizi Sociali del Comune III di Roma Capitale. Nel corso degli anni, le sono stati proposti diversi interventi al fine di trovare la soluzione più idonea a salvaguardare la sua salute e sicurezza.

Quando ha rifiutato di andare a vivere con la figlia, la signora Elisabetta Delfini (un'altra figlia – e non la signora Cinzia Delfini menzionata nella denuncia), le è stato offerto di trovare un nuovo alloggio. Ciò le avrebbe consentito di richiedere un contributo per l'emergenza abitativa ai sensi del D.D. 163/1998, in quanto le condizioni per tale sostegno economico sono soddisfatte solo in caso di sfratto e affitto di un nuovo alloggio. Dopo



un'attenta valutazione da parte dell'Ufficio Amministrativo, sarebbe stato possibile concedere tale aiuto, che avrebbe consentito alla Signora di beneficiare di un contributo di 4 anni per il pagamento dell'affitto.

Per sostenerla nella ricerca di una nuova casa è stata richiesta la collaborazione della Comunità di Sant'Egidio. Tuttavia, questa signora si è opposta all'idea di lasciare la casa in questione. Altri interventi sono stati proposti a questa Signora e da lei non accettati: la convivenza con un'altra persona, come misura abitativa alternativa con un impatto significativo sulla socializzazione della donna anziana, oppure il trasferimento in una casa di riposo.

Il Servizio Sociale ha inoltre svolto un'azione di mediazione, al fine di cercare di raggiungere un accordo tra la Sig.ra Letizi e la società immobiliare Castel Giubileo srl, che è stata da quest'ultima rifiutata per i seguenti motivi: tutti i



tentativi di accordo tra le parti sono falliti» (oltre all'importo dovuto per indennità di occupazione pari a 17.571,19 euro).

Inoltre, al fine di ottemperare a quanto previsto dalla DGC 368/2013 e segg., che prevedeva il progressivo smantellamento delle strutture adibite a C.A.A.T. (acronimo di, centri per l'assistenza abitativa temporanea), l'Ufficio dell'Amministrazione competente ha indicato che inserirà il denunciante in un apposito elenco per l'assistenza temporanea abitativa, regolato dall'ordine cronologico di arrivo delle richieste di Assistenza temporanea abitativa e pubblicato sulla pagina web dedicata del sito istituzionale.

Inoltre, invitando la ricorrente a verificare la propria posizione rispetto alla graduatoria per l'assegnazione di soluzioni ERP (acronimo di public social housing), bando 2012, ovvero, se non l'avesse già provveduto, ad iscriversi, tramite la



piattaforma telematica GEBAC ed in considerazione della situazione di disagio segnalata dalla ricorrente stessa, il suddetto Ufficio indica la Sala Operativa Sociale di Roma Capitale, disponibile 24 ore su 24.

PER I MOTIVI DI CUI SOPRA,
La Comunicazione in oggetto è da ritenersi inammissibile.

Per concludere, le Autorità italiane colgono l'occasione per ribadire la loro volontà di continuare a collaborare pienamente con il Comitato CDESCR dell'ONU, in linea con l'ICESCR.

Come si vede, la risposta dell'Italia alla richiesta di informativa dell'Alto Commissario ONU vi è stata ed è stata di inammissibilità della comunicazione/denuncia al Comitato presentata dalla LETIZI per mancato esaurimento di tutti i ricorsi interni, come prescritto dall'art. 3 comma 2 lett. a) del Protocollo Opzionale al Patto sui diritti economici, sociali e culturali; oltretutto, dalla risposta del Ministero degli Esteri emerge che alla LETIZI sono state offerte diverse alternative abitative che sono state tutte rifiutate.



Per tali ragioni, lo sfratto esecutivo deve essere ripreso in ottemperanza al titolo esecutivo e secondo le norme del codice di procedura civile, tenuto conto dei seguenti principi:

- 1) le determinazioni dell'Alto Commissario e del Comitato sui diritti economici, sociali e culturali non sono vincolanti per lo Stato Parte ai sensi degli artt. 7 e 9 del Protocollo opzionale e non hanno valenza giurisdizionale tanto da influire sui processi giurisdizionali interni;
- 2) la richiesta di sospensione dell'esecuzione dello sfratto dell'Alto Commissario è stata effettuata nei confronti dello Stato-governo/Stato amministrazione e, quindi, il Giudice dell'Esecuzione è sprovvisto di giurisdizione, ai sensi dell'art. 37 cpc, in merito alla richiesta sospensione dell'esecuzione, in quanto il potere di sospendere l'esecuzione dello sfratto spetterebbe, tutt'al più, allo Stato-governo/amministrazione, con disposizione avente forza di legge, e non al giudice che, ai sensi dell'art. 101 cpc, è soggetto soltanto alla legge e, quindi, è tenuto ad attuare il titolo esecutivo in base alle norme del codice di procedura civile;
- 3) l'istanza effettuata al Comitato dalla sig.ra LETIZI ROSSANA appare inammissibile in quanto, ai sensi degli artt. 3 e 10 del Protocollo opzionale, la detta istanza è ammissibile solo se esperiti tutti i ricorsi interni; ebbene, nella fattispecie in esame, non risultano essere stati esperiti tutti i ricorsi interni, come si evince dal ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, in cui si afferma che la convalida di sfratto è stata emessa ritenendo per errore che l'intimata non era comparsa quando la stessa, in realtà, era comparsa e si era opposta alla convalida; in tale situazione la sig.ra LETIZI avrebbe dovuto proporre appello ex Cass. n. 14625/2017 secondo cui *“l'ordinanza di convalida di sfratto, ove erroneamente emessa malgrado l'opposizione dell'intimato, assume natura decisoria e contenuto sostanziale di sentenza, sicchè è impugnabile con l'appello, potendo con tale atto l'intimato chiedere la rimessione in termini per espletare l'attività difensiva impeditagli in*



primo grado, fermo restando che il giudice del gravame deve decidere la controversia nel merito, atteso che l'omissione del mutamento di rito, di cui all'art. 667 c.p.c., non integra alcuna delle ipotesi tassativamente previste dagli artt. 343 e 354 c.p.c. per la rimessione della causa al primo giudice"; la mancata proposizione di tutti i ricorsi interni che erano possibili, quindi, determina l'inammissibilità dell'istanza al Comitato;

4) la tutela del diritto ad un idoneo alloggio abitativo non può comprimere sino ad annullare il diritto di proprietà, ugualmente di rango costituzionale ex art. 42 Cost.

P.Q.M.

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, *ut supra* rappresentata e difesa, così

CONCLUDE

Voglia l'On.le Giudice delle Esecuzione adito respingere l'opposizione ex art. 615 cpc proposta da LETIZIA ROSSANNA perché inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice adito, ex art. 37 cpc, sussistendo in materia una riserva assoluta di attribuzione amministrativa dello Stato governo/amministrazione.

Si produce:

1) Risposta del Comitato Interministeriale dei Diritti Umani sito presso il Ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale italiano ed inoltrata in data 11.4.2022 al Comitato per i diritti economici, sociali e culturali ONU a seguito della denuncia presentata da LETIZI ROSSANA.

Roma, 24 Maggio 2022

Emanuele VALENZANO

Avvocato dello Stato



